

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
per la Regione Emilia-Romagna 2007-2013

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

(decisione della Commissione europea C(2007) 4161 del 12 settembre 2007)

ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER”

PROGRAMMA OPERATIVO D’ASSE

PREMESSA

Il presente Programma Operativo d’Asse (di seguito POA) per l’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna (di seguito PSR) - promuovendo azioni sinergiche nell’ambito di partenariati attivi che operano a livello locale - si propone di sfruttare le potenzialità del territorio in una prospettiva di lungo termine e di attuare strategie originali di sviluppo sostenibile integrate di elevata qualità.

Le risorse pubbliche destinate all’Asse nell’ambito del PSR per l’intera programmazione 2007-2013 (incluse anche le risorse disponibili a conclusione del processo di revisione dell’Health Check di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 28 febbraio 2011) ammontano complessivamente ad Euro 51.533.000 - articolate per Misura così come previsto nel PSR medesimo - e sono destinate all’attuazione dei Piani di Azione Locale (PAL) con modalità diversificate in relazione alle procedure di realizzazione individuate nel presente POA.

Le erogazioni ai beneficiari finali saranno effettuate dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna.

Il PSR individua quali soggetti attuatori dell’Asse 4 un numero massimo di cinque Gruppi di Azione Locale (GAL), selezionati attraverso un’apposita procedura sulla base dei requisiti e dei criteri di cui al paragrafo 5.3.4.3 del PSR medesimo, contestualmente ai rispettivi PAL.

I GAL sono quindi chiamati a svolgere funzioni di programmazione delle strategie di sviluppo locale e di attuazione degli interventi a favore della popolazione rurale locale.

1. PROCEDURA DI SELEZIONE

I GAL, anche di nuova costituzione, hanno presentato domanda per l'accesso alla selezione secondo quanto previsto nello specifico Bando approvato contestualmente al POA, di cui alla deliberazione n. 739 del 19 maggio 2008.

2. COMPITI ED OBBLIGHI DEI GAL

I GAL selezionati con determinazione della Responsabile del Servizio Territorio rurale n. 16295 del 2008 a seguito della procedura attivata con il bando pubblico di cui alla deliberazione di Giunta regionale sopracitata n. 739 del 19 maggio 2008, sono - nei confronti della Regione Emilia-Romagna, dello Stato italiano e dell'Unione Europea - i soggetti responsabili dell'attuazione del PAL e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente.

Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare il PAL così come approvato dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dal presente POA e dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il GAL è in particolare tenuto a conservare presso la propria sede, per un periodo di dieci anni dal termine dei singoli interventi, la documentazione probatoria dell'attività realizzata.

I GAL possono attivare gli interventi in funzione dell'articolazione finanziaria dei PAL approvati, nel rispetto comunque degli obiettivi complessivi di spesa indicati in ciascun PAL sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale.

2.1 Modifica dei PAL

Tutte le modifiche dei PAL devono essere comunicate al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie prima di darvi attuazione e sono soggette ad approvazione formale della Responsabile del Servizio medesimo.

Gli spostamenti di risorse tra Misure e Azioni devono essere autorizzati dalla Regione secondo le modalità che seguono:

a) variazioni di risorse fra Misure e Azioni:

inoltre di richiesta motivata alla Regione completa di tutti gli elementi necessari per consentire la verifica dell'ammissibilità della variazione e della sua congruenza con il PSR e con le strategie complessivamente definite nel PAL;

b) anticipi di risorse, nell'ambito della stessa Misura e Azione, tra le diverse annualità del PAL:

inoltre di richiesta motivata alla Regione per la verifica di congruenza con gli obiettivi di spesa complessivi del PSR;

c) soppressione e/o attivazione di una o più Azioni :

inoltre della richiesta motivata alla Regione, completa di tutti gli elementi necessari a consentire la verifica dell'ammissibilità ed il mantenimento della congruenza con il PSR e i PRIP di riferimento;

d) modifica delle idee progettuali di cui alla Misura 421:

inoltre di richiesta motivata alla Regione completa di tutti gli elementi necessari per consentire la verifica dell'ammissibilità della variazione e della sua congruenza con il PSR e con le strategie complessivamente definite nel PAL.

Qualora le modifiche di cui alle lettere a) e c) incidano sulla strategia complessiva definita nel PAL, è necessario fornire adeguata documentazione a supporto delle richieste presentate che evidenzii il nuovo quadro socio-economico che ha portato al mutamento dei fabbisogni territoriali, tali da richiedere l'attuazione di nuove strategie. In questo caso l'approvazione è subordinata all'esame del Gruppo gestionale dell'Asse 4 (di cui alla determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie del 10 giugno 2011, n. 6953 ed eventuali

aggiornamenti) che si potrà avvalere del supporto dei singoli Responsabili d'Asse e all'acquisizione del parere di congruenza con i PRIP rilasciato dalle Province.

Le variazioni di risorse fra Misure cui conseguano modifiche agli importi complessivi previsti per ciascuna Misura nel PSR potranno essere autorizzate subordinatamente all'espletamento delle procedure di adeguamento del PSR previste dalla normativa comunitaria vigente.

3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI PAL

Il PSR prevede per l'Asse 4 l'attuazione delle seguenti Misure e Azioni:

Misure	Azioni
Misura 411 Competitività	Azione 1 - Attivazione con approccio Leader della Misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione"
	Azione 2 - Attivazione con approccio Leader della Misura 114 "Utilizzo servizi di consulenza"
	Azione 3 - Attivazione con approccio Leader della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"
	Azione 4 - Attivazione con approccio Leader della Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste"
	Azione 5 - Attivazione con approccio Leader della Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"
	Azione 6 - Attivazione con approccio Leader della Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare"
	Azione 7 - Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali
Misura 412 Qualificazione ambientale e territoriale	Azione 1 - Attivazione con approccio Leader della Misura 214 "Pagamenti agro-ambientali"
	Azione 2 - Attivazione con approccio Leader della Misura 215 "Pagamenti per il benessere animale"
	Azione 3 - Attivazione con approccio Leader della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi"
	Azione 4 - Attivazione con approccio Leader della Misura 221 "Imboschimento delle superfici agricole"
	Azione 5 - Attivazione con approccio Leader della Misura 227 "Investimenti non produttivi"
	Azione 6 - Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali
Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversi- ficazione attività economiche	Azione 1 - Attivazione con approccio Leader della Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole"
	Azione 2 - Attivazione con approccio Leader della Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche"
	Azione 3 - Attivazione con approccio Leader della Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"
	Azione 4 - Attivazione con approccio Leader della Misura 322 "Riqualificazione dei villaggi rurali"
	Azione 5 - Attivazione con approccio Leader della Misura 323 "Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale"
	Azione 6 - Attivazione con approccio Leader della Misura 331 "Formazione e informazione"
	Azione 7 - Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali
Misura 421 - Cooperazione transnazionale ed interterritoriale	
Misure 431 - Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione	

3.1 Modalità gestionali

Le Misure 411, 412, 413 e 421 possono essere attuate attraverso le seguenti modalità gestionali:

- interventi a regia diretta;
- interventi in convenzione con Enti pubblici o soggetti a prevalente partecipazione pubblica;
- interventi a bando.

La Misura 431 è realizzata esclusivamente a regia diretta.

Rispetto del principio di demarcazione

Per ogni intervento attivato dal GAL deve essere garantito il principio di “demarcazione” degli aiuti con gli altri Fondi strutturali, con le politiche regionali e con gli interventi del PSR attivati dalle Province o dalla Regione.

Non potrà essere finanziato su un territorio, nel medesimo periodo, lo stesso tipo di operazione in favore della stessa tipologia di beneficiario. Il principio della demarcazione deve essere garantito ed esplicitato nel dettaglio in sede di predisposizione dei bandi, delle convenzioni e dei progetti a regia diretta GAL.

Interventi a regia diretta

Gli interventi a regia diretta sono quelli promossi in risposta ad esigenze del GAL, in quanto soggetto di sviluppo locale, o della collettività locale, quali ad esempio: attività di funzionamento, animazione, studio, informazione, comunicazione, promozione, etc.. Per tali interventi il GAL è pertanto il beneficiario dell'aiuto.

Il GAL può realizzare tali interventi direttamente o attraverso affidamenti, con stipula di uno specifico contratto, a soggetti selezionati secondo criteri di concorrenzialità e nel rispetto della trasparenza e sulla base di valutazioni tecnico-economiche sul contenuto dell'offerta.

Nell'ambito delle Misure 411, 412 e 413, le risorse destinate agli interventi a regia diretta non potranno superare il 25% delle risorse pubbliche del PAL. La verifica sarà attuata in sede di approvazione del POAG (Programma Operativo Annuale GAL) ed in fase di attuazione dei progetti.

Non concorrono a costituire la percentuale di cui sopra le spese sostenute dal GAL per l'attuazione della Misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale” e della Misura 431 “Gestione dei GAL, acquisizione di competenze ed animazione”.

Interventi in convenzione con Enti pubblici o soggetti a prevalente partecipazione pubblica

Nel caso in cui gli interventi attuativi del PAL presentino caratteristiche di spiccata specificità tali da rendere opportuno l'affidamento a soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica che per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica ne garantiscono la corretta realizzazione, il GAL stesso può dare attuazione a detti interventi attraverso convenzioni. In tal caso il soggetto convenzionato è il beneficiario del finanziamento. Le condizioni per realizzare un intervento in convenzione devono essere dettagliatamente descritte nel verbale del Consiglio di Amministrazione, dando atto di aver rispettato le norme sulla trasparenza e concorrenza.

Per soggetti a partecipazione pubblica s'intendono quelli in cui la quota di capitale sociale pubblica è prevalente.

In relazione ai contenuti dell'intervento da realizzare, le convenzioni devono essere sottoscritte esclusivamente con soggetti che rientrino nelle categorie di “beneficiario” secondo quanto stabilito con riferimento alle singole Misure/Azioni dal PSR e dai rispettivi Programmi operativi d'Asse o negli Avvisi pubblici corrispondenti.

Interventi a bando

Gli interventi a bando presuppongono la selezione di domande di accesso agli aiuti presentate da soggetti terzi. I beneficiari dell'aiuto saranno pertanto i titolari dei progetti utilmente collocati in graduatoria in relazione alle risorse disponibili.

Per gli interventi a bando riconducibili alle Misure del PSR afferenti agli Assi 1, 2 e 3 il GAL dovrà attenersi alle indicazioni riportate nei documenti attuativi degli Assi e Misure di riferimento e ai corrispondenti avvisi pubblici specificatamente predisposti dalla Regione o dalla Provincia secondo le rispettive competenze gestionali.

Per tutti gli interventi non rientranti nella fattispecie sopra considerata - e riferiti all'Azione 7 della Misura 411, all'Azione 6 della Misura 412 ed all'Azione 7 della Misura 413 - che il GAL intenda attivare tramite la modalità qui considerata, dovrà essere predisposto un apposito bando per la selezione dei progetti finanziabili. I criteri di selezione ivi previsti - se non riconducibili a quelli già contenuti negli avvisi pubblici regionali o provinciali per l'attuazione del PSR - dovranno essere preventivamente sottoposti al Comitato di Sorveglianza del PSR per l'approvazione. I bandi

dovranno essere redatti seguendo in linea generale la strutturazione e le prescrizioni contenute negli avvisi pubblici emanati per l'attuazione di Misure del PSR.

3.2 ASPETTI PROCEDURALI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Di seguito si individuano le principali disposizioni applicabili alle diverse fasi in cui si articola il procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dell'aiuto:

- attivazione (domanda di esame in Comitato Tecnico Leader)
- attuazione (domanda d'aiuto)
- chiusura degli interventi (domanda di pagamento)

3.2.1 Attivazione interventi

Il GAL, prima dell'attivazione di ciascun intervento attuativo del PAL, dovrà presentare al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Regione:

- a) una scheda dalla quale risultino: l'obiettivo perseguito in relazione alle esigenze strutturali e territoriali o agli svantaggi strutturali presenti sul territorio, i riferimenti ed i collegamenti alla strategia e agli obiettivi del PAL, il riferimento all'Azione nella quale l'intervento si colloca; il criterio di demarcazione dell'intervento rispetto agli altri interventi attuati con altri Fondi strutturali, con le politiche regionali e con gli interventi del PSR attivati dalle Province o dalla Regione ;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche, del legale rappresentante che, in conformità del regolamento interno, attesti che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA ovvero un dipendente o un consulente esterno si trovi in situazioni di conflitto d'interesse, nonché copia dei provvedimenti adottati in caso in cui fosse emersa tale situazione;
- c) un estratto del verbale dell'Organo decisionale in cui si dimostri che i bandi e i relativi criteri di selezione e/o il progetto da attuarsi in convenzione e/o a regia diretta sono stati approvati da un organo decisore in cui la componente privata del GAL è rappresentata da almeno il 50% dei voti (art. 37 del Reg. (CE) n. 1974/2006, come modificato dal punto 4 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 679/2011);
- d) la seguente documentazione inerente all'intervento, approvata dal Consiglio di Amministrazione, che si differenzia a seconda della modalità gestionale prescelta:

per gli interventi in convenzione:

- progetto che evidenzi: la Misura e l'Azione di riferimento dell'intervento, le finalità e gli obiettivi, il soggetto con il quale si prevede di sottoscrivere la convenzione (beneficiario dell'aiuto), l'ambito territoriale interessato, le fasi di articolazione delle attività, la descrizione degli interventi, i termini e le scadenze, l'analisi dei costi, il quadro finanziario complessivo, i risultati attesi, le procedure di monitoraggio e controllo;
- schema di convenzione che dovrà indicare: le parti che sottoscrivono la convenzione, le finalità e le attività da realizzare, la spesa complessiva prevista, l'intensità dell'aiuto, la tempistica di realizzazione, le modalità di presentazione delle domande di aiuto e pagamento, i documenti da allegare, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dell'aiuto, le modalità di controllo, i vincoli, le penali, le disposizioni finali.

per gli interventi a bando

- schema di bando articolato con i seguenti elementi: Misura e Azione di riferimento e relativi obiettivi, tipologia d'intervento, area di applicazione, risorse destinate al bando con eventuale articolazione per annualità, intensità dell'aiuto, tipologia di spese ammesse, categorie di beneficiari (destinatari ultimi), modalità di presentazione delle domande di aiuto e pagamento, documenti da allegare, modalità e tempi dell'istruttoria, criteri di priorità e di selezione dei progetti, responsabile delle procedure del bando, modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dell'aiuto, tempi di realizzazione dei progetti, varianti, proroghe, modalità di controllo, vincoli, revoche e sanzioni, disposizioni

finali. In particolare, per quanto concerne le revoche e sanzioni, il bando dovrà espressamente prevedere che la mancata esecuzione delle attività dopo la comunicazione di ammissione all'aiuto comporta la revoca dell'aiuto stesso e l'impossibilità di presentare al GAL altre domande di aiuto relative alla Misura/Azione di riferimento per tutta la programmazione del PSR 2007/2013.

per gli interventi a regia diretta (ne sono escluse la Misura 431 e le azioni di supporto di cui alla Misura 421)

- progetto che evidenzi: l'Azione di riferimento dell'intervento, le finalità e gli obiettivi, l'ambito territoriale interessato, i partner dei progetti di cooperazione, le fasi di articolazione delle attività, la descrizione degli interventi, i termini e le scadenze, l'analisi dei costi, il quadro finanziario complessivo, i risultati attesi, le procedure di monitoraggio.

Il Comitato Tecnico Leader, costituito ai sensi del paragrafo 5.3.4.3 del PSR con atto formale del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie esaminerà i singoli progetti e le proposte di bando e convenzione ed esprimerà un parere in merito alla conformità al Reg. (CE) n. 1698/2005, agli atti programmatori regionali e provinciali ed al PAL.

Qualora il Comitato lo richieda, il Responsabile del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie può chiedere chiarimenti e integrazioni al GAL. Il medesimo Responsabile trasmette al GAL il parere espresso dal Comitato ai fini della effettiva attivazione dell'intervento. Nell'ipotesi di parere negativo, il GAL è tenuto a non dare corso all'intervento ovvero a riproporlo adeguandone i contenuti in relazione alle osservazioni formulate dal Comitato.

Il GAL è, inoltre, tenuto a procedere alla pubblicazione del bando entro e non oltre quattro mesi dalla data di ricevimento del parere di conformità del Comitato Tecnico Leader o a presentare, entro il medesimo termine, motivata richiesta di proroga dei termini.

3.2.2 Attuazione interventi in convenzione e a bando

Il GAL, a seguito del parere favorevole del Comitato, provvede a dar corso alla sottoscrizione della convenzione o alla pubblicazione del bando di selezione.

In entrambi i casi, i soggetti interessati alla sottoscrizione della convenzione o alla partecipazione alla selezione dovranno essere registrati nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al Regolamento Regionale 17/2003, con posizione debitamente validata, e presentare apposita domanda di aiuto al GAL secondo la modulistica e le procedure definite da AGREA.

Per gli interventi a bando il GAL procederà alla formulazione della relativa graduatoria e all'ammissione all'aiuto nei limiti delle risorse indicate nel bando.

In applicazione dell'art. 37 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, come modificato dal Regolamento (UE) n. 679/2011, il GAL dovrà trasmettere entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria - al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Regione:

- la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche, del legale rappresentante che, in conformità del regolamento interno, attesti che sono state adottate le misure, per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA ovvero un dipendente o un consulente esterno si trovi in situazioni di conflitto d'interesse, nonché copia dei provvedimenti adottati in caso in cui fosse emersa tale situazione;
- un estratto del verbale dell'Organo decisionale in cui si dimostri che i progetti sono stati approvati da un organo decisore in cui la componente privata costituita dalle parti economiche e sociali nonché gli altri rappresentanti della società civile del GAL rappresenta almeno il 50% dei voti (art. 37 del Reg. (CE) n. 1974/2006, come modificato dal punto 4 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 679/2011).

-

Per quanto riguarda la convenzione il GAL procederà all'istruttoria della domanda d'aiuto esprimendo un giudizio di congruità dei costi da sostenere per la realizzazione degli interventi programmati.

Gli atti formali assunti dal competente Organo del GAL con i quali i beneficiari finali sono ammessi all'aiuto devono contenere tutte le prescrizioni necessarie ai fini del rispetto da parte dei beneficiari medesimi della normativa comunitaria e dei contenuti del bando.

Per tutte le fasi successive all'ammissione all'aiuto e fino alla liquidazione, il GAL dovrà seguire le procedure e le prescrizioni inserite negli avvisi pubblici provinciali o regionali per le Misure cui l'intervento è assimilato oppure quanto previsto nello specifico bando emanato qualora per gli interventi da realizzare non sussista tale assimilazione.

3.2.3 Attuazione interventi a regia diretta

Il GAL, per quanto riguarda le acquisizioni di beni e servizi necessari all'attuazione del PAL, è tenuto all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica secondo la disciplina recata dal Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" - e successive modifiche ed integrazioni - e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione (DPR 5 ottobre 2010 n. 207), nonché secondo quanto previsto dalla "Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle Direttive "Appalti Pubblici" (Comunicazione CE 2006/C 179/02) e nel rispetto di quanto stabilito nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010.

La verifica relativa al rispetto della normativa sopra citata è effettuata in sede di controllo della "domanda di pagamento" secondo le procedure previste da AGREA.

Il GAL, a seguito del parere favorevole del Comitato ove previsto, provvede a presentare, comunque prima dell'attivazione dell'intervento, domanda di aiuto utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP), secondo le procedure e le modalità stabilite da AGREA.

La domanda stampata e firmata deve essere indirizzata alla Regione Emilia Romagna - Direzione Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie - Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie - Viale della Fiera 8 - 40127 Bologna corredata della seguente documentazione:

- progetto dettagliato delle attività con specifica indicazione dei costi, della copertura finanziaria e dei tempi di realizzazione;
- una relazione tecnica a supporto della quantificazione dei costi previsti, con particolare riferimento alla descrizione, alla composizione dei principali costi (consulenze, attrezzature, materiale informativo, convegni, eventi., etc) ed alle procedure previste per l'acquisto di beni e servizi;

ovvero

per gli interventi afferenti alla Misura 431 ed alle azioni di supporto di cui alla Misura 421, programma delle attività previste con individuazione delle voci di spesa suddivise per attività nonché - limitatamente alla Misura 431 per la quale è previsto uno sviluppo poliennale - per annualità;

- atto del competente Organo di approvazione del programma/progetto.

Il GAL, con la sottoscrizione della domanda, dovrà impegnarsi a fornire alla Regione tutti i dati statistici di monitoraggio necessari per la rendicontazione e la valutazione delle iniziative realizzate.

Il Responsabile del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie provvederà con proprio atto - da assumere entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di aiuto e previa verifica istruttoria di ammissibilità delle spese e di congruenza delle iniziative presentate - alla concessione dell'aiuto.

Nell'atto di concessione verranno determinate eventuali prescrizioni per la realizzazione degli interventi.

Le modifiche o gli aggiornamenti dei progetti di intervento non sono soggette a preventiva autorizzazione nei casi in cui:

- lo spostamento di risorse tra singole azioni/iniziative e tipologie di intervento non superi il 30% delle risorse totali ammissibili per la realizzazione del progetto;
- per la sola Misura 431, qualora la modifica consista in uno spostamento di spese, non superiore al 20% dell'importo totale concesso per l'annualità, tra annualità contigue.

Ogni altra modifica dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, a fronte di specifica domanda di variante. In tal caso dovrà essere ripresentata tutta la documentazione prevista per la domanda di aiuto e necessaria per l'effettuazione della nuova istruttoria.

In linea generale, l'aiuto verrà erogato ad avvenuta realizzazione dell'intervento in base a rendicontazioni a saldo.

Per i programmi di attività a sviluppo poliennale relativi alla Misura 431 potrà essere presentata una domanda di pagamento con cadenza annuale o semestrale a saldo delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e nel limite della spesa prevista per l'annualità considerata.

Alla domanda di pagamento, presentata secondo le modalità indicate da AGREA, devono essere allegati:

- relazione nella quale siano in particolare indicati: contenuti, durata, risorse umane impiegate (ruoli e monte ore), materiali prodotti/risultati ottenuti, valutazioni sull'efficacia delle attività;
- eventuale documentazione integrativa richiesta in ottemperanza a normative comunitarie;
- rendiconto finanziario degli interventi realizzati e delle spese sostenute, corredato dell'elenco dei documenti giustificativi delle spese medesime.

L'aiuto è liquidato con atto formale del Responsabile del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie ed è erogato da AGREA a seguito della presentazione da parte della Regione degli elenchi di liquidazione.

3.2.4 Chiusura degli interventi

In linea generale, l'aiuto verrà erogato ad avvenuta realizzazione dell'intervento in base a rendicontazioni a saldo.

Per i programmi di attività a sviluppo poliennale relativi alla Misura 431 potrà essere presentata una domanda di pagamento con cadenza annuale o semestrale a saldo delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e nel limite della spesa prevista per l'annualità considerata. Per questa Misura si potranno infatti presentare domande di pagamento a stralcio e a saldo con riferimento alla domanda d'aiuto che come si è detto nel paragrafo precedente potrà riguardare una o più annualità.

Alla domanda di pagamento, presentata secondo le modalità indicate da AGREA, devono essere allegati:

- relazione nella quale siano in particolare indicati: contenuti, durata, risorse umane impiegate (ruoli e monte ore), materiali prodotti/risultati ottenuti, valutazioni sull'efficacia delle attività;
- eventuale documentazione integrativa richiesta in ottemperanza a normative comunitarie;
- rendiconto finanziario degli interventi realizzati e delle spese sostenute, corredato dell'elenco dei documenti giustificativi delle spese medesime.

L'aiuto è liquidato con atto formale del Responsabile del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie ed è erogato da AGREA a seguito della presentazione da parte della Regione degli elenchi di liquidazione.

3.2.5 Controlli

Saranno effettuati i seguenti controlli:

- a) controllo sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite da AGREA. L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di decadenza della domanda di aiuto, nonché la trasmissione d'ufficio agli Organi competenti per l'esercizio dell'azione penale come previsto dalla legge;
- b.1) controllo amministrativo su domande di aiuto e di pagamento sul 100% degli interventi finanziati ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 65/2011;
- b.2) controllo "in loco" ai sensi dell'art. 25 e 26 del Reg. (UE) n. 65/2011;
- c) controllo ex post ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 65/2011 sul rispetto dei vincoli eventualmente prescritti.

Il campione dei beneficiari da sottoporre ai controlli di cui alle lettere b2) e c) sarà estratto con procedura tale da assicurare la più completa casualità e nel rispetto di quanto stabilito rispettivamente all'art. 25 e all'art. 29 del Reg. (UE) n. 65/2011.

I controlli di cui alla lettera a) saranno effettuati durante le operazioni istruttorie e si concluderanno prima della concessione dell'aiuto.

I controlli di cui alle lettere b1), b2) e c) saranno effettuati con le modalità ed entro i termini stabiliti da AGREA.

In applicazione dell'art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011, quando beneficiario è il GAL per interventi a regia diretta, se lo scostamento di cui all'art. 30, comma 2 del paragrafo 1 del citato articolo è inferiore al 3% oppure il beneficiario abbia dimostrato di non essere responsabile dell'inclusione, tale differenza è da considerarsi somma ancora disponibile per il GAL all'interno della Misura stessa del PAL approvato, per cui il GAL dovrà dare una nuova destinazione a tali importi facendoli oggetto di una nuova domanda d'aiuto. Qualora invece tale scostamento risulti superiore al 3%, così da determinare l'applicazione di una riduzione e il GAL non sia stato comunque in grado di dimostrare di non essere responsabile dell'inclusione, non è possibile utilizzare tali somme facendole oggetto di un'altra domanda d'aiuto a regia diretta per la stessa azione. Tali risorse dovranno essere destinate ad interventi a bando, fatta eccezione per la Misura 431.

Con riferimento all'esito dei controlli, saranno applicate eventuali revoche e sanzioni come previsto dalla normativa vigente nonché dagli atti di applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'individuazione delle violazioni e degli impegni, dei livelli di gravità, entità e durata per gli interventi riconducibili alle Misure del PSR afferenti agli Assi 1, 2, 3, si dovrà fare riferimento alle deliberazioni adottate in relazione alla specifica Misura.

Per quanto attiene il quadro degli impegni, i livelli di gravità, entità e durata per il mancato rispetto degli impegni inerenti l'Azione 7 della Misura 411, l'Azione 6 della Misura 412, l'Azione 7 della Misura 413 e le Misure 421 e 431, si rinvia ad apposito atto.

3.2.6 Disposizioni generali

In applicazione dell'art. 37 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, come modificato dal Regolamento (UE) n. 679/2011, il GAL dovrà sia presentare al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Regione le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 3.2.1 - con riferimento ai bandi e ai relativi criteri di selezione individuati, alla graduatoria approvata, alla convenzione da stipulare, nonché agli interventi a regia diretta - nonché dotarsi di apposito regolamento interno che disciplini tra l'altro situazioni di conflitto di interesse.

Tutti i bandi devono comunque essere avviati entro il 30 giugno 2013 e le procedure di impegno devono essere concluse entro il 31 dicembre 2013 anche per l'utilizzo delle eventuali economie.

Quest'ultima data potrà essere ridefinita coerentemente con le disposizioni assunte in sede comunitaria in relazione alla fase di transizione tra le due diverse programmazioni.

Per quanto attiene le altre due tipologie di attivazione, in convenzione e a regia diretta GAL, gli interventi devono essere avviati entro il 31 dicembre 2013, fatte salve eventuali diverse disposizioni assunte in sede comunitaria in relazione alla fase di transizione tra le due diverse programmazioni.

3.3 Disposizioni specifiche per la Misura 431

I GAL individuati quali attuatori dell'Asse 4 dovranno presentare specifica domanda di aiuto per interventi di attuazione dei PAL e di animazione, con le modalità definite da AGREA, articolandola secondo il programma delle attività previste con dettaglio delle voci di spesa suddivise per tipologia e per annualità.

Secondo quanto stabilito dal PSR le spese di progettazione, eventuali modifiche o integrazioni sono ammissibili per un importo massimo di Euro 100.000,00 per l'intera programmazione e le spese di cui alla presente Misura non possono superare il 15% del costo pubblico totale del PAL.

Nell'ambito della Misura 431 sono definite economie, le somme impegnate con domanda d'aiuto sulle annualità della Misura 431 e rimaste non utilizzate in quanto non sono state oggetto di richiesta nelle domande di pagamento.

Qualora il GAL volesse utilizzare l'economia accertata successivamente alla presentazione della domanda d'aiuto che si intende integrare, si dovrà attivare la procedura per la richiesta di variante.

Costituiscono varianti per la Misura 431:

- lo spostamento di risorse tra singole azioni/iniziative e tipologie di intervento che superi il 30% delle risorse totali ammissibili per la realizzazione del progetto;
- lo spostamento di spese, superiore al 20% dell'importo totale concesso per l'annualità, tra annualità contigue;
- la destinazione di maggiori risorse (utilizzo di economie – di maggior risorse assegnate dalla Regione – somme recuperate ma non oggetto di riduzione) a domande d'aiuto che hanno già avuto la concessione.

Gli scostamenti fra stanziamenti annuali previsti nel PAL per la Misura 431 e le risorse utilizzate per anno di riferimento contenuti nel limite del 40% non richiedono variazioni del PAL stesso pur mantenendo l'obbligo di verificare la necessità di inoltrare la domanda di variante nei casi sopra indicati.

Per le annualità 2013-2014-2015 sarà presentata un'unica domanda d'aiuto.

Le domande di pagamento, anche con riferimento alla domanda d'aiuto, si potranno presentare a stralcio e a saldo (vedi paragrafo 3.2.4).

Tuttavia la domanda di pagamento a saldo dell'ultima domanda d'aiuto della Misura 431 annualità 2013-2014-2015, in quanto domanda di pagamento a saldo dell'intera Misura, dovrà essere presentata alla chiusura di tutti gli interventi del PAL: oltre agli allegati previsti dal POA per le domande di pagamento nel precedente punto 3.2.4, tale domanda dovrà essere integrata da una nota in cui si dichiara che le somme spese sull'intera Misura 431 sono contenute nel 15% dell'intero importo speso per l'attuazione dell'intero PAL, allegando un prospetto dimostrativo.

Qualora l'importo speso imputabile alla Misura 431 dovesse essere superiore a tale percentuale, si dovrà trasmettere una domanda di pagamento a saldo che rientri in tale limite. Non sono comunque ammissibili a finanziamento le spese che eccedono tale percentuale.

La liquidazione delle domande di pagamento sulla domanda d'aiuto 2013-2014-2015 avverrà - previa verifica di regolarità rispetto ai controlli previsti dal PSR e dal POA, nonché di veridicità delle dichiarazioni rese - al netto dell'anticipo erogato e contestualmente allo svincolo della fidejussione.

Pertanto le erogazioni, ad eccezione dell'ultima erogazione a saldo, sulla Misura 431, saranno effettuate fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 78% dell'importo previsto dal piano finanziario del PAL.

3.4 Disposizione specifiche per la Misura 421

Tramite il progetto di cooperazione il GAL deve realizzare azioni congiunte tra territori appartenenti a più di un GAL, finalizzate a realizzare obiettivi comuni.

I progetti della Misura Cooperazione comprendono due tipologie di attività:

- a) azioni di supporto che consistono in studi, incontri, verifiche di fattibilità, finalizzati alla predisposizione del progetto di cooperazione;
- b) azioni di cooperazione che prevedono le spese relative alla realizzazione del/i progetto/i di cooperazione attivabili con modalità diverse a seconda della tipologia d'intervento da porre in essere.

Nell'ambito della Misura 421, le risorse pubbliche per le azioni di supporto alla predisposizione dei progetti di cooperazione, non possono superare il 15% delle risorse destinate all'attuazione dei progetti effettivamente realizzati.

Il GAL deve garantire il concreto rispetto di tale percentuale, non solo in sede di programmazione, ma anche in sede d'attuazione in funzione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei progetti di cooperazione.

Si ritiene pertanto necessario, porre in essere procedure di sorveglianza che permettano di assicurare il contenimento, entro la soglia del 15% della spesa di azioni di supporto, al fine di evitare o comunque limitare il recupero di somme indebitamente erogate in sede di chiusura del Programma. Per l'eleggibilità delle spese per azioni di supporto è necessario presentare specifica domanda d'aiuto la cui effettiva ammissibilità è conseguente e subordinata alla finanziabilità della domanda di aiuto relativa ai progetti di cooperazione. La concessione pertanto del contributo sulle spese di supporto è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria relativa alle domande di aiuto e di pagamento per le azioni di cooperazione del progetto.

Qualora la liquidazione della domanda di pagamento relativa all'azione di cooperazione risultasse inferiore alle spese ammissibili autorizzate, l'Autorità competente provvederà con propri atti formali a liquidare le spese per le attività di supporto fino al massimale del 15% calcolato sul costo pubblico totale del progetto di cooperazione effettivamente realizzato e liquidabile.

Per i progetti a regia diretta sarà possibile inoltrare una domanda di pagamento per stralci funzionali.

In ogni caso i pagamenti relativi a progetti di cooperazione sono subordinati all'approvazione definitiva del progetto medesimo da parte dell'Autorità di Gestione competente.

3.5 Aspetti procedurali della Misura 421

Le idee progettuali relative alla cooperazione sono inserite nei PAL e ne costituiscono parte integrante; pertanto sono valutati dall'Autorità di Gestione (AdG) contestualmente alla proposta di PAL o alle eventuali richieste di modifiche del Piano stesso secondo le procedure di cui al punto 2.1 lettera d).

Successivamente all'approvazione del PAL, il GAL dovrà presentare all'AdG i singoli progetti esecutivi di cooperazione, al fine della loro approvazione, utilizzando il fascicolo di progetto e lo schema di accordo per consentire la valutazione di conformità generale con il PAL, i PRIP, il PSR e la normativa di riferimento. L'AdG per questa attività si avvale del Comitato Tecnico Leader costituito con determinazione n. 2533 del 31 marzo 2009.

L'AdG approva i progetti attraverso un procedimento di valutazione e di verifica di conformità durante il quale è possibile chiedere al GAL eventuali precisazioni e adeguamenti del progetto. L'AdG può a seguito dell'esame del Comitato Tecnico Leader:

- rilasciare parere di conformità del progetto attraverso apposita comunicazione trasmessa al GAL interessato;
- rilasciare parere di conformità subordinato all'adeguamento del progetto ad eventuali prescrizioni tecniche, operative e finanziarie;
- rilasciare, in alternativa, parere di non conformità del progetto, attraverso apposita comunicazione trasmessa al GAL interessato.

Per la valutazione della conformità e coerenza dei progetti di cooperazione, l'AdG dovrà far riferimento, in particolare, ai seguenti elementi:

- completezza e correttezza della documentazione presentata;
- coerenza e conformità del progetto con le idee-progettuali presentate nel PAL approvato;
- natura dei soggetti e dei territori cooperanti;
- ammissibilità delle operazioni programmate, che devono corrispondere, per la Regione Emilia-Romagna a Misure/Azioni del PSR attivabili attraverso l'Asse 4;
- descrizione della modalità di procedura per realizzazione delle operazioni;
- rispetto dei limiti di spesa previsti stabiliti dalla Misura di riferimento;
- conformità e completezza dell'accordo di cooperazione, con particolare riferimento all'individuazione del GAL capofila, alla ripartizione di compiti tra i soggetti interessati e alla avvenuta sottoscrizione da parte dei medesimi soggetti.

Per quanto sopra esposto si evidenzia che un progetto di cooperazione deve essere articolato in singole azioni riconducibili alle specifiche modalità d'attuazione; la presentazione delle domande di aiuto dovrà in ogni caso avvenire, in base alla modalità di attuazione prescelta, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.1.

Tuttavia l'avanzamento finanziario, la valutazione ed il monitoraggio devono essere operate con riferimento al progetto nel suo complesso e pertanto nel Sistema Operativo Pratiche Sop sarà possibile identificare ciascuna domanda d'aiuto come appartenente ad un medesimo progetto mediante l'attribuzione del codice identificativo del progetto stesso: tale codice ha lo scopo di collegare le domande d'aiuto delle singole azioni necessarie alla realizzazione del progetto.

Per l'inoltro del progetto, è necessario trasmettere alla Regione Emilia Romagna – Direzione Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie – Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie – viale della Fiera 8 – 40127 Bologna:

- fascicolo di progetto e accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i partner aderenti;
- schede di sintesi per ciascuna azione di cooperazione attivata dal progetto, anche con l'indicazione delle relative modalità di attuazione (bando, regia in convenzione, regia diretta GAL), ivi compresa la relazione descrittiva delle spese programmate.

I singoli beneficiari attivano le procedure previste da ciascuna Misura per l'accesso agli aiuti, presentando apposite domande di aiuto. Le domande di aiuto così presentate seguono l'iter procedurale previsto per la Misura/Azione dell'Asse 4 di riferimento compresa la fase del pagamento.

Ai fini dell'erogazione del saldo finale, che avviene previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto, il GAL dovrà presentare ad AGREA, oltre alla documentazione richiesta per la domanda di pagamento, i seguenti documenti:

- relazione finale del GAL capofila, redatta o tradotta in lingua italiana, relativa allo svolgimento del progetto e dell'azione comune, con riferimento anche al raggiungimento complessivo degli obiettivi prestabiliti attraverso l'attività dei singoli GAL e partenariati cooperanti e al programma finanziario;
- relazione finale del GAL partner relativa alle attività realizzate e al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, con riferimento agli interventi effettuati e alle spese sostenute.

4. SPESE AMMISSIBILI

I GAL devono attenersi per le Azioni riferite alle Misure degli Assi 1, 2, 3 alla tipologia delle spese ammissibili ed alle relative limitazioni come definite negli avvisi pubblici provinciali o regionali.

4.1 Misura 411 “Competitività” - Azione 7

Principali categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le spese concernenti le seguenti tipologie di intervento:

- studi e ricerche a finalità collettiva di settore, di filiera e/o di zona inerenti tematiche tecnologiche, organizzative, di marketing, ecc.;
- progetti pilota, azioni dimostrative ed interventi di sostegno in merito all'adozione di innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione, di marketing, ecc.;
- attività di sensibilizzazione rispetto alle problematiche di settore e di zona e in merito alle innovazioni disponibili per conseguire la competitività sostenibile;
- progetti pilota per lo sviluppo di produzioni non alimentari;
- azioni di supporto e incentivazione all'utilizzo della tecnologia dell'informazione e di forme innovative di comunicazione rivolte al tessuto produttivo;
- formazione: studio e diagnosi dei fabbisogni formativi, azioni di sensibilizzazione, di orientamento.

Tutte le spese afferenti le categorie di cui sopra devono essere pertinenti con le attività previste dal progetto e comunque rispondenti agli obiettivi dell'Azione.

Sono ammissibili le categorie di spese previste nei documenti regionali attuativi dell'Asse 1 e nei relativi documenti nazionali, con particolare riferimento alle “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”, di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010, se tali spese sono finalizzate alla realizzazione di progetti relativi alle tipologie di intervento dell'Azione.

4.2 Misura 412 “Qualificazione ambientale e territoriale” - Azione 6

Principali categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le spese concernenti le seguenti tipologie di intervento:

- studi e ricerche per il conseguimento degli obiettivi della Misura;
- studi ed azioni innovative di sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, di promozione del risparmio energetico e del recupero e riuso della parte biodegradabile dei rifiuti solo se strettamente collegati alle materie prime naturali;
- iniziative di sostegno alla certificazione ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel);
- interventi di ripristino di biotopi in stato di degrado o a rischio di perdita di biodiversità;
- progetti pilota ed interventi per il miglioramento della qualità delle acque, per aumentare, salvaguardare e sostenere il patrimonio di biodiversità dei territori rurali;
- iniziative di sensibilizzazione e di assistenza tecnica rivolte ad operatori economici privati e ad Enti pubblici per migliorare il grado di conoscenza e favorire l'adozione di metodi, tecniche e tecnologie rispettose dell'ambiente, nonché sistemi di contabilità ambientale;
- progetti ed iniziative di educazione ambientale ed alimentare per la popolazione residente in area Leader e per le scuole, per la diffusione di informazioni relative alla salvaguardia e preservazione dell'ambiente, a comportamenti ambientalmente sostenibili e a tecnologie e metodi in tema di riuso e riciclo di rifiuti, uso di fonti energetiche alternative e rinnovabili, etc.

Tutte le spese afferenti le categorie di cui sopra devono essere pertinenti con le attività previste dal progetto e comunque rispondenti agli obiettivi dell'Azione.

Sono ammissibili le categorie di spese previste nei documenti regionali attuativi dell'Asse 2 e nei relativi documenti nazionali, con particolare riferimento alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010, se tali spese sono finalizzate alla realizzazione di progetti relativi alle tipologie di intervento dell'Azione.

4.3 Misura 413 "Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche" - Azione 7

Principali categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le spese concernenti le seguenti tipologie di intervento:

- studi e ricerche a finalità collettiva inerenti le diverse problematiche e campi degli obiettivi della Misura;
- progetti sperimentali, azioni pilota, azioni dimostrative ed interventi di sostegno in merito alle diverse problematiche e campi degli obiettivi della Misura;
- progetti di aggregazione e integrazione e per la creazione di reti;
- progetti per la qualificazione dell'offerta e per l'accesso al mercato;
- creazione di un'offerta imprenditoriale qualificata ed attrezzata in modo adeguato alla domanda ecoturistica, cercando di intervenire in modo integrato nei settori dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato (artistico, tipico e di servizi);
- interventi per la valorizzazione dei territori vocati nel campo faunistico-venatorio;
- iniziative a sostegno di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e alla promozione di prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;
- progetti a sostegno della nuova imprenditorialità e per il rafforzamento aggregativo di quella esistente;
- progetti per la qualificazione dell'offerta e per l'accesso al mercato;
- progetti per la fruizione integrata delle risorse locali;
- qualificazione dei centri urbani delle comunità rurali: creazione di aree verdi, spazi attrezzati per famiglie e bambini, arredi urbani per migliorare e tipicizzare i centri urbani delle aree rurali; progetti pilota ed eventi finalizzati a favorire la permanenza dei giovani nelle aree rurali;
- progetti per lo sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo;
- progetti pilota di marketing insediativo per lo sviluppo del turismo rurale;
- sostegno alla realizzazione e valorizzazione di strutture museali e di incentivazione delle iniziative culturali;
- azioni di supporto e incentivazione all'utilizzo della tecnologia dell'informazione e all'utilizzo di forme innovative di comunicazione relative agli interventi realizzati per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali;
- progetti sperimentali per risposte innovative ai bisogni sociali e culturali con particolare riferimento a quelli della popolazione femminile;
- azioni di sviluppo di strategie di promo-comunicazione;
- progettazione, realizzazione e verifica dei risultati di piani promozionali d'area, di settore e azioni di co-marketing definiti in una logica partecipativa in stretta collaborazione con le Province, gli enti locali e gli operatori privati (associazioni, club di prodotto, ecc.);
- informazione e formazione: studio e diagnosi dei fabbisogni formativi, azioni di sensibilizzazione, di orientamento e formative.

Tutte le spese afferenti le categorie di cui sopra devono essere pertinenti con le attività previste dal progetto e comunque rispondenti agli obiettivi dell'Azione.

Sono ammissibili le categorie di spese previste nei documenti regionali attuativi dell'Asse 3 e nei relativi documenti nazionali, con particolare riferimento alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 11 novembre 2010, se tali spese sono finalizzate alla realizzazione di progetti relativi alle tipologie di intervento dell'Azione.

4.4 Misura 421 - Cooperazione transnazionale ed interterritoriale

Spese ammissibili

Spese di pre-sviluppo del progetto, quali:

- spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;
- spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti;
- spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione;
- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.

Spese di realizzazione del progetto:

per le spese relative all'attuazione degli interventi che ricadono nelle singole Misure del PSR, si rimanda alle tipologie di spesa ammissibili individuate nelle relative schede di Misura.

In relazione alla specificità dell'azione di cooperazione, è possibile individuare le seguenti categorie di spesa:

- spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione, così come indicato nel progetto medesimo;
- spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione, comunicazione;
- spese per servizi di interpretariato e traduzione;
- spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc);
- spese generali relative all'organizzazione e attuazione delle attività progettuali, incluse le spese di segreteria, di monitoraggio, di acquisizione dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro, purché basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione;
- spese relative ad incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, catering, alloggio, trasporto locale e noleggio attrezzature;
- spese sostenute dal GAL, nel ruolo di capofila del partenariato, per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso;
- spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune, purché in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato e comunque le spese di coordinamento e animazione non possono superare il 10% dell'intero progetto.

Le categorie di spesa di cooperazione possono riferirsi ad azioni comuni e/o individuali dei partner.

La scheda di progetto e il relativo accordo di cooperazione devono indicare chiaramente il metodo e i criteri di ripartizione delle azioni (comuni e individuali) e delle relative spese tra i diversi partner.

E' possibile sostenere le spese anche in territori non Leader, secondo quanto stabilito nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010.

4.5 Misura 431 - Gestione dei GAL, acquisizione di competenze ed animazione

Spese ammissibili

- Personale;
- consulenze specialistiche;
- missioni e trasferte, anche all'estero, purché debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività da svolgere;
- organizzazione seminari, convegni, workshops, etc promossi a livello locale;
- partecipazione del personale GAL a seminari, convegni, workshop, etc. connessi alle strategie di sviluppo locale;
- attività di informazione e pubblicità (siti Web, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative obbligatorie come previsto sulla informazione e pubblicità – art. 58, Reg. (CE) n. 1974/2006, etc.);
- progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale (studi, analisi, indagini sul territorio, redazione e modifica del Piano di Azione Locale, etc.);
- compensi e rimborsi spese di eventuali organismi societari o associativi;
- spese gestionali (affitti, elettricità, riscaldamento, acqua, acquisto di software, telefono e collegamenti telematici, acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo, etc.);
- spese amministrative (costituzione, registrazione, sindaci revisori, assicurazioni e fidejussioni, acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, etc.).

Le quote da rendicontare per spese di personale, compensi e rimborsi spese di eventuali organismi societari o associativi, spese gestionali, spese amministrative devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.

Non sono ammissibili interessi passivi, né il costo delle polizze volte ad assicurare gli amministratori e/o dipendenti per i danni eventualmente arrecati ai terzi (beneficiari, pubblica amministrazione, ecc.). Ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali non sono ammissibili.

4.6 Spese non ammissibili

Per tutte le Misure/Azioni dell'Asse 4 non saranno ammissibili spese per:

- acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti;
- acquisto di animali;
- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di dotazioni usate;
- acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove abitazioni;
- costruzione di strutture/acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 e art. 2, 3° comma, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo;

- manutenzioni straordinarie di immobili ad uso esclusivo abitativo;
- acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- investimenti finanziati da altri interventi pubblici;
- IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- interessi passivi;
- spese non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato;

5. PUBBLICIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL GAL NELL'AMBITO DEL PROPRIO PAL

In fase di realizzazione dell'Asse 4 del PSR i GAL saranno responsabili dell'attività di informazione sul proprio territorio.

I GAL dovranno pubblicizzare nel loro sito WEB le attività di realizzazione del loro PAL.

Il rispetto di una corretta attività informativa è necessario per garantire anche la trasparenza dei criteri che stanno alla base delle scelte poste in atto dal GAL a monte della realizzazione delle specifiche Azioni.

Pertanto di seguito si riassumono le attività di pubblicizzazione cui il GAL deve attenersi in sede di attuazione del proprio PAL, da documentare in sede di verifica sullo stato di realizzazione del Piano medesimo:

a) Interventi a bando

L'informazione è assicurata attraverso la pubblicazione dei bandi di gara presso:

- sedi dei Comuni e delle Comunità Montane (obbligatorio);
- associazioni di categoria interessate e/o competenti (obbligatorio);
- quotidiani locali e periodici delle Amministrazioni Pubbliche Locali;
- eurosportelli;
- emittenti radio e emittenti televisive locali;
- e-mail o altre forme di contatto diretto;
- sedi delle Amministrazioni Provinciali.

b) Interventi a regia diretta ed in convenzione

L'informazione dovrà avvenire portando a conoscenza della popolazione locale gli interventi che saranno gestiti direttamente dal GAL. A tale scopo gli interventi attivati dal Consiglio di Amministrazione del GAL dovranno essere pubblicizzati presso le sedi dei Comuni, delle Comunità Montane e delle associazioni di categoria interessate.

Per la predisposizione del materiale informativo e delle targhe/cartelli informativi, si rinvia alle disposizioni fissate nella deliberazione della Giunta regionale n.1077 del 26 luglio 2010.

6. VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE (VIA) E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

I PAL in quanto documenti di programmazione di dettaglio locale per l'attuazione dell'Asse 4 del PSR, già sottoposto a valutazione di incidenza (VIA) ai sensi della L.R. n. 7/2004 e VAS, non dovrebbero essere soggetti a ulteriori procedure di valutazione ai sensi della sopracitata legge.

A tal proposito, sono state inoltrate alla Commissione europea le necessarie integrazioni del PSR per applicare tale esenzione che resta comunque subordinata all'approvazione definitiva delle integrazioni proposte. In caso di esito comunitario negativo, i PAL dovranno essere sottoposti alle predette valutazioni.

Il GAL dovrà comunque, nella stesura del PAL, impegnarsi a rispettare il programma di monitoraggio dei contenuti e degli indicatori di cui alla valutazione ambientale strategica (VAS) del PSR.

I progetti strutturali presentati in attuazione delle Misure dell'Asse 4 del PSR e insistenti su aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) sono assoggettati alla procedura di valutazione d'incidenza ambientale di cui all'art. 2, della L.R. 7/2004 secondo le disposizioni di cui alle linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191. Non sono soggette alla procedura di prevalutazione e alla valutazione di incidenza i progetti di cui alla tabella E del capitolo 5 "Ambito d'applicazione" della sopracitata deliberazione 1191/2007.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.